

fania, dal suo cospetto, ma emanò un editto generale, che vietò anche per l'avvenire, non si sa mai, alle donne di difendere cause altrui davanti al suo *tribunal*.

#### POSTILLA PRIMA: PROFESSORI MACIGNO.

« Römisch Recht, gedenk'ich deiner, / Liegt's wie Alpdruck auf dem Herzen, / Liegt's wie Mühlstein mir im Magen, / Ist der Kopf wie brettvernagelt ».

Nel fare di questi versi scherzosi di Joseph Victor von Scheffel l'epigrafe della sua introduzione a *Wex 12*, il collega Fritz Sturm non immaginava, forse, che sarebbe stato il sottoscritto, come italiano e come napoletano, ad apprezzare in pieno il gusto di una citazione tratta da *Der Trompeter von Säckingen* del lontanissimo 1854.

Il poema fu infatti composto a Capri, ove il giovane Scheffel, presto stancatosi di esercitare l'avvocatura a Säckingen, si recò in visita per qualche giorno e, come è avvenuto prima e dopo a tanti altri tedeschi e nordici, rimase invece lunghi anni, festoso animatore di quella colonia « straniera » dell'isola, che è poi, in realtà, il nucleo piú caprese di Capri.

A Capri, come si sa, l'autore di *Gaudeamus* e di tanti altri « Trinklieder » non ebbe la fortuna di rimanere sino alla morte (morì sessantenne, nel 1886, nella natia Karlsruhe). Ma lasciamo andare i ricordi e le rievocazioni e torniamo al diritto romano, a quel macigno che pesa sul cuore, a quella macina che sconquassa lo stomaco, a quello strumento di tortura che stringe e inchioda la testa. Non nascondiamo il capo nella sabbia. Scheffel si riferisce non tanto alla materia, quanto ai suoi tetri ed inesorabili insegnanti: quegli stessi insegnanti, opprimenti e funerari, di cui si prendeva gioco, piú o meno negli stessi tempi, il Rudolf Jhering dei primi saggi di *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*, del 1884. E bisogna aggiungere, purtroppo, che la lugubre schiera dei dottor-professori di cattedra ha vinto. È principalmente per merito loro che il diritto romano, non soltanto in Germania e altrove, ma anche e forse piú in Italia, è diventato nei programmi universitari un insegnamento di secondo ordine, generalmente facoltativo, solitamente sfuggito dai discenti come un incubo o come una malattia, e ritenuto per di piú,

\* In *Labeo* 25 (1979) 109.

dal novanta per cento dei così detti giuristi, inutile o addirittura ingombrante.

Si può ancora reagire a questa situazione di decadenza? Certo che si può. Non solo si può, ma si deve, anche se l'insuccesso è oramai pressoché scontato. Appunto per ciò sono meritevoli di ammirazione e di elogio i compilatori di questo *Wahlfach Examinatorium* (12: *Römisches Recht* [Heidelberg, C. F. Müller, 1977] p. 122): docenti e studiosi che, sacrificando alla didattica quello che tanti e poi tanti « Fachgenossen » avranno ritenuto tempo sprecato, hanno offerto agli studenti delle università germaniche la possibilità concreta di avvicinarsi al diritto romano, di controllarne la bibliografia essenziale, di essere agevolati nello studio di temi diversi e di rendersi conto del fatto che questi temi (non meno di innumerevoli altri, che è stato necessario tralasciare) sono interessanti, sono tuttora vivi, sono ricchi di insegnamenti e possono essere perfino divertenti.

#### POSTILLA SECONDA: UNA PROPOSTA DI LEGGE.

Nel dicembre del 1987, parlando della importanza della esperienza giuridica romana ai simpatici studenti della giovane facoltà giuridica di Teramo, io feci cenno, tra l'altro, del così detto *matrimonium sine manu* romano e suggerii di far capo alla esperienza relativa per risolvere oggi, nella prassi giuridica e nella legislazione, compatibilmente con l'art. 29 della Costituzione italiana, alcuni tra i molti e gravi problemi suscitati dal diffuso fenomeno della convivenza *more uxorio* e della « famiglia di fatto ».

Mai avrei supposto che, di lì ad un paio di mesi, certo non per il mio suggerimento (che era, ovviamente, molto cauto), sarebbe stata presentata, prima alla Camera dei deputati (12 febbraio 1988, n. 2340) e poi al Senato della Repubblica (17 febbraio 1988, n. 861), una proposta (o disegno) di legge di iniziativa parlamentare avente per fine di provvedere, in quindici articoli, alla « disciplina della famiglia di fatto ».

Non è il momento e il luogo (né è mia la competenza) per esaminare sotto i profili costituzionalistici, civilistici e penalistici la interessante proposta. Questa è soltanto l'occasione per compiacersi che la proposta sia stata presentata e, tutt'al più, per richiamare l'attenzione

\* In *Labeo* 34 (1988) 379.